



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “*Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e*



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e, in particolare, l'articolo 183, comma 2, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali “*destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 3 agosto 2020, n. 371, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 1° settembre 2020 al n. 1811, con il quale è stato operato il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinando l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2020 al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di fiere e congressi;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misura urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale “*il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi*”;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, non convertito in legge, recante “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, per il quale “*Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni*



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 1° dicembre 2020, n. 548, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 15 dicembre 2020 al n. 2392, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle fiere e dei congressi”*, adottato sulla base del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2020, e mediante il quale le risorse di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 371, sono state incrementate di euro 350 milioni e ripartite in misura differenziata tra le diverse categorie di beneficiari;

VISTA la legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto l’abrogazione del citato decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, precisando che *“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi”*, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 38, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per l’anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi, prevedendo, inoltre, che *“con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19”*;

VISTO, altresì, l’articolo 36 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che, contestualmente all’istituzione del suddetto Fondo nello stato di previsione del Ministero del turismo, ha espunto dal testo dell’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole *«fiere»* e *«congressi»*;

VISTO l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha incrementato il fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69;

TENUTO CONTO che, a causa dell’adozione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, il settore delle fiere e dei congressi ha subito perdite che vanno ristrate con le descritte risorse a ciò destinate;

RITEUTO che le misure di sicurezza sanitaria non hanno consentito di svolgere ordinariamente le attività imprenditoriali relative allo svolgimento degli eventi fieristici e congressuali; che tale situazione ha creato, tra l’altro, difficoltà di natura finanziaria agli operatori del settore, per sopperire alla quale si ritiene opportuno assicurare una anticipazione sui contributi spettanti, che consenta loro di affrontare anche le spese per la prossima ripresa degli eventi fieristici e congressuali;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’unione europea e, in particolare, l’articolo 107, in materia di aiuti concessi dagli Stati;



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

- VISTA la decisione C(2021)2348 final (relativa all'aiuto di Stato SA 62536) della Commissione europea, con la quale è stata integrata, in ragione di quanto previsto nella Comunicazione C (2021) 34/06, la Decisione C (2020) 9434 final, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 59992 (2020/N), nell'ambito della Sezione 3.1 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni;
- VISTA la decisione C(2021)6516 final (relativa all'aiuto di Stato SA 63317) della Commissione europea, nell'ambito dell'articolo 107(2)(b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU);
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;
- VISTO il D.P.R. 12 marzo 2021, con cui è stato conferito al dott. Lorenzo Quinzi l'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'art 19, comma 3, del d. lgs n. 165 del 2001 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2021, n. 49419 con il quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
- VISTO il decreto n. 191 del 14 aprile 2021, con il quale il Ministero, nelle more della piena operatività dei centri di responsabilità del Ministero nonché della conseguente adozione dell'atto di indirizzo e della direttiva annuale per l'attività amministrativa e la gestione per il 2021, ha provveduto a assegnare al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione delle risorse finanziarie;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio, n. 102, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 163 del 09.07.2021, con entrata in vigore del provvedimento dal 24.07.2021;
- VISTO il decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, prot.1206, recante *Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021*;
- VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 27.10.2021, al n. 667, e dalla Corte dei Conti in data 04.11.2021, al n. 983, notificata con nota prot. 950 dell'08 novembre 2021, a firma del Capo di Gabinetto;
- VISTO l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM del 28.05.2021, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis del D. lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione, con osservazioni, dalla Corte dei Conti il 16.08.2021 al n. 2342
- VISTO il decreto del Ministro del turismo 24 giugno 2021, n. 1004;



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

VISTO l'Avviso pubblico 5 agosto 2021, prot 196, pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari a euro 450 milioni destinati al ristoro delle perdite del settore delle fiere e congressi, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 12 novembre 2021, n. 1353;

VISTO l'Avviso pubblico 22 novembre 2021, prot. 1909, pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari a euro 50 milioni stanziati per l'anno 2021, destinati al ristoro delle perdite del settore delle fiere e congressi e dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento;

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti, secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico del 5 agosto 2021 e dell'Avviso pubblico del 30 settembre 2021;

VISTO quanto disposto dall'art. 264, comma 2, lett. a), a proposito delle modificazioni apportate al comma 1 dell'articolo 71 del DPR 445/2000, secondo cui *le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;*

VISTO l'elenco dei beneficiari e dei contributi teorici spettanti, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo, www.ministeroturismo.gov.it, in data 5 novembre 2021;

VISTO il decreto di impegno n. 3053 del 09.12.2021, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, Sirgis n. 308 del 09.12.2021;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

TENUTO CONTO degli approfondimenti istruttori effettuati;

TENUTO CONTO dell'esito degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n 115;

DECRETA

Tutto quanto sopra premesso, sulla base delle risultanze degli approfondimenti effettuati e degli attuali esiti degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2018, n. 115, è disposta l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro del turismo 24 giugno 2021, n. 1004 e all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del turismo 12 novembre 2021, n. 1353, ai beneficiari di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le imprese segnalate con asterisco permane la necessità di approfondimento istruttorio.

Per le istanze di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, le risultanze degli approfondimenti istruttori effettuati non consentono l'assegnazione di ulteriori contributi.



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

Sono in corso di ultimazione le verifiche degli importi compatibili con i massimali dei regimi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(2)(b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU) e del 3.1 TF da poter concedere a n. 33 imprese, i cui esiti saranno oggetto di altro decreto.

L'erogazione del contributo, nel rispetto dell'esito dei negoziati intercorsi con la Commissione europea in materia di Aiuti di Stato, è comunque subordinata alle disponibilità di bilancio, alla verifica della regolarità contributiva e della non inadempienza -di cui all'articolo 48-*bis* del DPR 602/1973-, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it) con valore di notifica nei confronti degli interessati.

Anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, nel caso in cui le autodichiarazioni rilasciate in sede di presentazione di domanda di contributo contenessero elementi non veritieri, la Direzione Generale, a seguito di specifici controlli, anche a campione, dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo di legalità della spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Felici